

COMUNE DI ALBA ADRIATICA (Prov. Teramo)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2020-2022** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- l'accorpamento dell'IMU e della TASI;
- la conferma del contributo (190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033) a ristoro del minor gettito derivante dalla sostituzione dell'Imu con la Tasi sull'abitazione principale. I Comuni devono utilizzare queste somme al fine di realizzare piani di sicurezza pluriennali per la manutenzione di strade, scuole e altre strutture comunali, da impegnare entro il 31 dicembre di ogni anno;
- la facoltà di aumentare fino al 50% le tariffe dell'imposta di pubblicità nonché, in deroga alle norme di legge e regolamentari vigenti, di dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità, pagate negli anni 2013-18 (rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018), con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva.

Inoltre, tiene conto delle novità introdotte dal D.L. 124/2019 tra le quali:

- la riformulazione del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), che reca i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2017, modificandone la lettera c) che disciplina, in particolare, le modalità di distribuzione della quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà destinata a finalità perequative; Nello specifico, la modifica introdotta riscrive le percentuali della perequazione che a legislazione vigente sono 85% per l'anno 2020, e 100% dall'anno 2021. Per rendere più sostenibile la quota di risorse perequate, la nuova norma stabilisce che, dall'anno 2020, la quota del 60% applicata per gli anni 2018 e 2019 è incrementata del 5 per cento annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030.
- L'articolo 57, comma 2, prevede che le disposizioni legislative vigenti, di cui all'articolo 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, volte al contenimento e alla riduzione delle spese per la formazione del personale cessino di essere applicate, a decorrere dal 2020, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, nonché ai loro organismi ed enti strumentali (anche se costituiti in forma societaria).

Occorre chiarire che il presente schema di bilancio è stato predisposto prima che esplodesse l'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi sul territorio nazionale del Covid-19.

Sono state apportate alcune modifiche ma l'impianto iniziale è stato mantenuto, sarà chiaramente necessario, non appena la situazione sarà più chiara, apportare le dovute modifiche e naturalmente dovrà essere sempre perseguito l'equilibrio di bilancio, a cui tutte le norme di rinvio emanate fino ad oggi, hanno fatto sempre riferimento.

Con delibera di G.M. n. 41 del 31.03.2020 si è provveduto, alla luce dell'art.67 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 il quale prevede la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020, ha prorogare al 30.06.2020 la scadenza dell'Imposta di Pubblicità e della Tassa occupazione suolo pubblico anno 2020.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020-2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 4.286.994,55		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 4.609.890,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 4.434.000,00	€ 4.384.000,00	€ 4.318.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	<p>La legge di bilancio 2020 ha attuato l'unificazione dell'IMU-TASI, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. La norma chiarisce che il presupposto d'imposta della nuova IMU è il medesimo dell'ICI e dell'IMU, ovvero il possesso degli immobili. Vi sono dei cambiamenti rispetto all'IMU e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I beni merci saranno tassati fino 2021; - I fabbricati rurali ad uso strumentali sono imponibili per un'aliquota base non superiore al 0,1%; - I pensionati AIRE torneranno a pagare l'IMU <p>A decorrere dal 2021 i Comuni potranno diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef e del Ministero dell'innovazione tecnologica. Questo per esigenze di semplificazione e di maggiore fruibilità da parte dei contribuenti.</p>		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<p>La delibera di approvazione delle aliquote da sottoporre al Consiglio Comunale dovrà essere approvata entro il 30 giugno 2020 sganciando tale scadenza dall'approvazione del Bilancio 2020-2022. La previsione è stata predisposta prevedendo le aliquote indicate nel DUP 2020-2022 e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aliquota di base 10,1% - Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze 0,6% - Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1% - Pensionati AIRE 10,1% - Beni merci 0,25% - Terreni agricoli 10,1% - Altri fabbricati 10,1% <p>Al fine di mantenere invariato il gettito complessivo IMU+TASI dell'anno 2019.</p>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<p>Il comma 779 dell'art.1 della Legge 160/2019 prevede che il regolamento della nuova IMU possa essere approvato entro il 30 giugno 2020, fermo restando la sua validità con riferimento all'intero anno 2020.</p> <p>Il comma 777 ripristina alcune facoltà che i comuni possono esercitare con regolamento, a suo tempo in vigore in materia ICI e poi lasciate cadere.</p>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<p>Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero</p>		

	<i>o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</i>
Altro	<i>Con delibera di G.M. n.50 del 13.03.2019 sono state deliberati i valori orientativi medi delle aree edificabili ai fini IMU e TASI. La previsione di entrata sia della competenza che dell'accertamento iscritto tiene conto di questi valori deliberati.</i>

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 3.444.623,33		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 3.488.731,46		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 3.546.897,89	€ 3.606.053,17	€ 3.606.053,17
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	l'art.107 al comma 4 del D.L.18/2020 ha differito al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione della Tari. Il comma 5 stabilisce che i comuni possono approvare anche per il 2020 le tariffe della TARI adottate nell'anno 2019, provvedendo poi, entro il 31.12.2020 all'approvazione del P.E.F. L'eventuale conguaglio tra i costi sostenuti e i costi determinati è ripartito in tre anni dal 2021.		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	La previsione inserita nel presente Bilancio viene effettuata sulla base del PEF approvato nell'anno 2019, naturalmente questa dovrà essere integralmente rivista dopo l'approvazione del P.E.F. 2020/2022 redatto sulla base della delibera ARERA 443.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Le esenzioni e le riduzioni verranno fissate nel nuovo regolamento Tari che verrà approvato dall'Ente.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Il nuovo regolamento Tari dovrà essere approvato entro il 30 aprile 2020 così come stabilisce il DL Fiscale 124/2019. Tale termine non è stato prorogato dal D.L.18/2020.		
Altro	Le deliberazioni n. 443/2019 e 444/2019 emesse da ARERA modificano dal 2020 le modalità di tariffazione della tassa, e i relativi regolamenti completati dai piani finanziari aggiornati possono essere approvati entro il 30 giugno 2020, scadenza prevista dal comma 4 dell'art.107 del D.L. 18/2020.		

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 750.000,00 <i>Per l'accertamento dell'Addizionale Irpef è stato utilizzato il criterio degli incassi effettuati negli anni pregressi</i>		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 750.000,00 <i>Per l'accertamento dell'Addizionale Irpef è stato utilizzato il criterio degli incassi effettuati negli anni pregressi</i>		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ 760.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Nessuno		

Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Si tenga presente che la vigente normativa non prevede più il blocco degli aumenti dei tributi locali. L' aliquota dello 0,8% è stata confermata anche per l'anno 2020.</i>
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Sono quelle previste dalla norma.</i>
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Non sono previste agevolazioni e riduzioni.
Altro	L'aliquota è stata confermata con atto di Giunta.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

Principali norme di riferimento	Capo II del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 156.515,02		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 141.908,94		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 135.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Non vi sono state modifiche legislative che hanno inciso sulla previsione.		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Sono state confermate le tariffe già in vigore con delibera di G.M. n. 45 del 08.03.2019		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Sono quelle previste dalla norma.</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Sono quelle previste nel regolamento vigente e riportato nella delibera di G.M. n. 45 del 08/03/2019		
.....			

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP)

Principali norme di riferimento	Capo I del d.Lgs. n. 507/1993		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	€ 105.561,97		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 134.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	€ 130.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	Si è ritenuto di approvare la maggiorazione del 50% prevista dall'art.1, comma 919 della L. 145/2018 per le superfici superiori al metro quadrato e di confermare la maggiorazione stagionale del 50% prevista dall'art.3, comma 6 del D.Lgs. 507/1993 dal 01/06 al 30/09.		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Le tariffe in vigore dal 01.01.2020 sono state deliberate con atto di Giunta		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Sono quelle previste dalla norma.</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Sono quelle previste nel regolamento vigente approvato con atto di C.C. n. 5 del 12/02/2010 Le tariffe sono riportate nella delibera di G.M. n. 26 del 11/02/2019		
.....			

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Principali norme di riferimento	Art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente			
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	€ 217.000,00		
Gettito previsto nel triennio	2020	2021	2022
	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione	A decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 23 del 14.03.2011.		
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Le tariffe sono state deliberate con atto di G.M. n. 49 del 11/03/2019, nell'anno 2020 sono state riapprovate modificando la tariffa della struttura campeggi 6 villaggi-tende da 0,30 a 0,50.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Sono quelle previste dalla legge.		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Sono quelle previste dall'art.5 del Regolamento comunale approvato in via definitiva con atto di C.C. n. 3 del 01.02.2019.		
Altro	L'anno 2020 è il secondo anno di applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Alba Adriatica. L'imposta viene applicata dal 15.06.2020.		

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi recupero evasione tributaria

- € 550.000,00 di recupero di gettito arretrato IMU, si prevede un maggior recupero dell'evasione tributaria portando avanti un'attività di accertamento sulle aree edificabili in seguito alla deliberazione di valori presuntivi da parte dell'Amministrazione;
- € 100.000,00 di recupero di gettito arretrato TASI, in quanto entro l'anno 2020 occorre effettuare l'accertamento sull'anno 2015, anno di prima applicazione della Tasi, in quanto in prescrizione;
- € 400.000,00 di recupero evasione Tari occorre procedere all'accertamento dell'anno 2018;

Fondo di solidarietà comunale

L'ente ha, per il 2020 come da comunicazione dei dati provvisori sull'apposito sito ministeriale della Finanza Locale, un Fondo di Solidarietà negativo di € 1.855.715,42 che sarà trattenuto dall'Agenzia delle Entrate a valere sugli introiti IMU.

L'importo della quota di alimentazione del FSC 2020, assicurata attraverso le trattenute dell'Agenzia delle Entrate a valere sugli introiti IMU, è pari ad € 1.376.407,04.

Con atto di G.M. n. 27 del 26.02.2020 l'Amministrazione ha deliberato il conferimento di un incarico professionale per la rideterminazione delle somme IMU-TASI che alimentano il Fondo di Solidarietà comunale al fine di richiedere conguagli da rettifiche di valori utilizzati ai fini del riparto del fondo accantonato nella sede della conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali.

Proventi sanzioni codice della strada

Con delibera di Giunta viene definita la destinazione dei proventi del Codice della Strada che sono stati quantificati in € 200.000,00 ma € 83.544,00 sono stati accantonati al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. La somma di € 58.228,00 viene ripartita tra i seguenti servizi:

- Fornitura segnaletica verticale € 15.074,00
- Potenziamento servizi di controllo € 15.074,00
- Assunzione personale stagionale € 14.040,00
- Previdenza complementare € 14.040,00

1.2. Le spese¹

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2020-2022 *non è stato* considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

L'Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 ha disposto l'istituzione di un fondo di solidarietà alimentare destinato ai Comuni per la fornitura di generi alimentari di prima necessità alle famiglie bisognose del proprio territorio.

In seguito a tale ordinanza per l'iscrizione del Fondo attribuito al Comune di Alba Adriatica pari ad € 99.376,80 si è provveduto alla predisposizione di una variazione di bilancio provvisorio con delibera di G.M. n. 39 del 31.03.2020.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, e assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extra-contabili.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

La Legge di bilancio 2020 ha

FASE	ENTI	ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PREVISIONE	Sperimentatori	55%	70%	75%	85%	90% ²	90% ³	100%
	Non sperimentatori							
RENDICONTO (*)	Tutti gli enti	100 (55)%	100 (70)%	100 (85)%	100%	100%	100%	100%

¹ Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

² Percentuale riservata ai soli enti che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano rispettato determinati indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, ai sensi dell'art. 1, cc. 79-80, L. n. 160/2019.

³ Percentuale riservata ai soli enti che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano rispettato determinati indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, ai sensi dell'art. 1, cc. 79-80, L. n. 160/2019.

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel principio 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Tip/Cat/Cap.	DESCRIZIONE ⁴	FCDE	Motivazione
Cap. 34/1	Tassa rifiuti	SI	
Capp. 30/1-34/2 e 32/2	Proventi recupero evasione tributaria	SI	
Cap. 344	Proventi sanzioni codice della strada	SI	
Cap. 382	Fitti attivi	NO	Il contratto si riferisce all'affitto della Caserma dei Carabinieri
	Proventi acquedotto	NO	Non vi sono tali incassi
Cap. 336	Proventi utilizzo impianti sportivi	NO	Le somme incassate sono minime
Cap.252/2	Proventi illeciti amministrativi annualità pregresse	SI	

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto:

- o **metodo A:** media semplice;
- o **mentre per i proventi del codice della strada e per i proventi recupero evasione tributaria la percentuale è stata calcolata sulla base di dati extracontabili.**

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

Capitolo Entrata	Art.	Codice	Voce	Anno	Stanziamiento	Accantonamento minimo di legge	Accantonamento minimo dell'ente	Accantonamento effettivo dell'ente	Metodo
				2020		95,00%	95,00%		
				2021		100,00%	100,00%		
				2022		100,00%	100,00%		

30	1	1.01.01.06	IMU-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - GETTITO ARRETRATO	2020	550.000,00	158.108,50	158.108,50	158.108,50	A
				2021	400.000,00	121.040,00	121.040,00	121.040,00	
				2022	400.000,00	121.040,00	121.040,00	121.040,00	
32	2	1.01.01.76	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - GETTITO ARRETRATO	2020	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	A
				2021	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
				2022	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
34	1	1.01.01.61	TRIBUTO COMUNALE SUI TRIBUTI E SUI SERVIZI - TARI	2020	3.546.897,89	831.268,72	831.268,72	831.268,72	A
				2021	3.606.053,17	889.613,32	889.613,32	889.613,32	
				2022	3.606.053,17	889.613,32	889.613,32	889.613,32	
34	2	1.01.01.61	RECUPERO EVASIONE TARI	2020	400.000,00	294.120,00	294.120,00	294.120,00	A
				2021	400.000,00	309.600,00	309.600,00	309.600,00	
				2022	400.000,00	309.600,00	309.600,00	309.600,00	
252	2	3.02.02.01	PROVENTI ILLECITI AMMINISTRATIVI-ANNUALITA' PREGRESSE-	2020					Manuale
				2021					
				2022					
344		3.02.02.01	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOL.STRADALE	2020	200.000,00		11.362,00	83.544,00	Manuale
				2021	200.000,00		11.960,00	11.960,00	
				2022	200.000,00		11.960,00	11.960,00	
344	1	3.02.02.01	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI CODICE DELLA	2020					A

⁴ L'elencazione è puramente indicativa.

			STRADA - ANNUALITA' PREGRESSE -	2021					
				2022					
TOTALE GENERALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'				2020	4.796.897,89	1.378.497,22	1.389.859,22	1.462.041,22	
				2021	4.656.053,17	1.370.253,32	1.382.213,32	1.382.213,32	
				2022	4.656.053,17	1.370.253,32	1.382.213,32	1.382.213,32	
TOTALE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE				2020	4.796.897,89	1.378.497,22	1.389.859,22	1.462.041,22	
				2021	4.656.053,17	1.370.253,32	1.382.213,32	1.382.213,32	
				2022	4.656.053,17	1.370.253,32	1.382.213,32	1.382.213,32	
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE ISCRITTO IN USCITA (Codice 1.10.01.03)				2020				1.462.041,22	
				2021				1.382.213,32	
				2022				1.382.213,32	
DIFFERENZA FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE				2020					
				2021					
				2022					

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,51% per il 2020, 0,52% per il 2021 e 0,53% per il 2022.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, *non* è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 60.000,00, pari allo 0,23% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con delibera di giunta da adottare entro il 28 febbraio, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato *"Fondo di garanzia debiti commerciali"*, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, c. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatorio se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a, c. 862, lett. a, e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b, c, d e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Indennità di fine mandato del sindaco	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fondo rischi contenzioso	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fondo rischi indennizzi assicurativi			
Fondo rischi altre passività potenziali			
Altri fondi			

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PP.AA.	45.200,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	45.200,00
Donazioni		Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria		Sentenze esecutive e atti equiparati	

Proventi sanzioni Codice della Strada			
Entrate per eventi calamitosi		Spese per eventi calamitosi	
Sanatorie, abusi edilizi e sanzioni			
Condoni			
Alienazione di immobilizzazioni			
Accensioni di prestiti	840.000,00	Gli investimenti diretti	840.000,00
Contributi agli investimenti ⁵		Contributi agli investimenti	
TOTALE ENTRATE	885.200,00	TOTALE SPESE	885.200,00

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 in data 29.05.2019 e ammonta a €. 3.070.393,18.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto disponibile di amministrazione al 31 dicembre 2019 ammonta a €. 1.534.946,02, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 *non prevede* l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *"La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti."*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) aggiornato dal D.M. MEF 1° agosto 2019 stabilisce le nuove procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ è stato inserito il § 9.7.1 attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), relativo all'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato 9/a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto) ;
- ➔ è stato inserito il § 9.7.2 attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) relativo all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ è stato inserito il § 9.7.3 attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011) relativo all'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del

⁵ Salvo che non siano espressamente previsti a regime.

rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto (prima del § 9.7.3, in applicazione dell'art. 187, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, si applicavano al bilancio di previsione solamente le quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto);

- la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 ed a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- i nuovi prospetti a.1, a.2 e a.3 dovranno essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto), se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	3.070.393,18
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	797.611,38
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	16.996.377,17
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	15.610.480,22
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	854.283,76
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	3.261,40
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	855.388,67
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2020	5.258.267,82
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	5.258.267,82

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 ⁽⁴⁾	3.466.346,68
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	0,00
Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	114.461,00
Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	16.000,00
B) Totale parte accantonata	3.596.807,68
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	29.339,81
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	97.174,31
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	126.514,12
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata a investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.534.946,02
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2020-2022 sono previsti investimenti per un totale di €. 10.188.528,27, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Programma triennale OO.PP	4.430.438,27	4.149.230,00	1.457.860,00
Altre spese in conto capitale	57.000,00	47.000,00	47.000,00
TOTALE SPESE TIT. II – III	4.487.438,27	4.196.230,00	1.504.860,00
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2019 E PREC.			
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	4.487.438,27	4.196.230,00	1.504.860,00
di cui			
Tit. 2.04.06	0	0	0

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Alienazioni	20.000,00	720.000,00	715.000,00
Contributi da altre A.P.	790.000,00	1.000.000,00	329.860,00
Proventi permessi di costruire e assimilati	186.000,00	202.000,00	212.000,00
Altre entrate Tit. IV e V	168.582,45		
Avanzo di amministrazione			
Entrate correnti vincolate a investimenti	206.532,00	74.230,00	48.000,00
FPV di entrata parte capitale			
Entrate reimputate da es. precedenti a finanz. Investimenti			
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	1.371.114,45	1.996.230,00	1.304.860,00
MUTUI TIT. VI	3.116.323,82	2.200.000,00	200.000,00
TOTALE	4.487.438,27	4.196.230,00	1.504.860,00

Per quanto riguarda le entrate correnti vincolate a investimenti, si tratta nello specifico di:

1. Concessioni cimiteriali;
2. Imposta di soggiorno

Gli investimenti finanziati con mutui sono i seguenti:

ANNO 2020

Descrizione	Importo del mutuo
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ALA INAGIBILE DELLA SCUOLA MEDIA E. FERMI	1.644.323,82
Ampliamento civico cimitero 2° e 3° piano – 1° stralcio	632.000,00
Manutenzione manto stradale	400.000,00
Realizzazione parcheggio Via Toscana e manutenzione cordoli passeggiata L.mare Marconi	440.000,00
Totale	3.116.323,82

ANNO 2021

Descrizione	Importo del mutuo
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ALA INAGIBILE DELLA SCUOLA MEDIA E. FERMI	950.000,00
Manutenzione manto stradale	400.000,00
Ristrutturazione ed.comunale ex scuola materna	450.000,00
Riqualificazione Bocciodromo	200.000,00
Ristrutturazione Piazza del Popolo	200.000,00
Totale	2.200.000,00

ANNO 2022

Descrizione	Importo del mutuo
Ristrutturazione Babinopoli comunale	200.000,00
Totale	200.000,00

4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti

La ricostruzione della scuola media ha subito uno stop a causa del ricorso presentato dalla ditta seconda arrivata nella gara di appalto.

Con Determina n. 4 del 05.02.2020 l'Ufficio Lavori Pubblici ha disposto l'aggiudicazione alla ditta seconda arrivata: Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti s.c.p.a. di Ravenna.

5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

7. Elenco dei propri enti e organismi strumentali

L'Ente non possiede quote di partecipazione in organismi strumentali.

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI ⁶	Valore di attribuzione del patrimonio netto al 31.12.2018	SITO INTERNET	BILANCI SU SITO
ATO TERAMANO N.5	486.326,18	www.ato5teramo.it	SI
RUZZO RETI SPA	118.841.937,00	www.ruzzo.it	SI
ENTE PORTO DI GIULIANOVA	471.271,00	www.enteportogiulianova.it	SI
FLAG COSTA BLU	29.060,00	www.flag-costablu.it	SI
GAL TERREVERDI TERAMANE SOC.CONS.AR.L.	141.359,00	www.gal-terreverdi-teramane.it	SI

8. Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Alla data del 01.01.2020 il Comune non possiede partecipazioni dirette.

⁶ Secondo il principio gli **enti strumentali partecipati** sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti l'amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.

9. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

La pandemia in corso non rappresenta solo un'emergenza sanitaria, ma ha anche delle conseguenze importanti sul bilancio dell'Ente.

Sono stati emessi diversi decreti:

- il Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n.6 convertito in L. 13/2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il DPCM del 25/02/2020, del 01/03/2020, del 04/03/2020, del 08/03/2020, del 11/03/2020, recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente con i n. 47 del 25/02/2020, n.53 del 01/03/2020, n.55 del 04/03/2020, n.59 del 08/03/2020, n.62 del 09/03/2020 e n.64 del 11/03/2020;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17/03/2020.
- il DPCM del 22/03/2020 che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio
- l'Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in cui all'art.1, comma 1, dispone che in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, il Ministero dell'Interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 in favore dei comuni da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare.

Come già in precedenza affermato l'impianto del presente bilancio è precedente alla nuova situazione venutasi a creare e considerato che sono prossimi nuovi decreti che riguarderanno gli enti locali sarà doveroso portare un notevole aggiustamento al presente documento.

Si dovrà rivedere tutta la programmazione delle entrate sia dei tributi che dei servizi pubblici a domanda individuale e probabilmente sarà necessario anche una riprogrammazione dei fondi sovracomunali. Sul versante della spesa si dovrà tener conto di altre necessità: straordinario del personale, sanificazione strade e ambienti, scuole, edifici comunali ecc., aiuti economici, acquisti dispositivi di protezione e sanificazione per il personale.

Certamente, una delle maggiori criticità che dovremo gestire sarà la liquidità. Infatti per quanto concerne gli incassi, il rinvio delle scadenze, la contrazione della base imponibile e il mancato rispetto dei termini di pagamento avranno sicuramente un effetto molto negativo sulle disponibilità di cassa.

In generale, è evidente che si impone da subito un drastico ripensamento di tutta la programmazione finanziaria dell'Ente, per tener conto del mutato contesto, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e per far fronte alle tante necessità connesse con l'emergenza in corso. Pertanto sarà necessario un costante e attento monitoraggio della situazione sempre nell'ottica della salvaguardia dell'equilibrio di bilancio e della situazione di cassa dell'Ente al fine di non compromettere la tenuta del Bilancio.

Alba Adriatica, 09.04.2020



Il Resp. Ufficio Bilancio
Dott.ssa Loredana Cimini
Loredana Cimini